



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01804 DEL SEN.
CAMPIONE (res. n. 271 del 11 febbraio 2025)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo riportato in oggetto, si prende spunto da un grave episodio di violenza sessuale ai danni di una giovane donna avvenuto a Roma. In particolare, il presunto colpevole, addetto alle pubbliche relazioni di una nota discoteca, posto agli arresti domiciliari senza la prescrizione di un dispositivo di controllo come il braccialetto elettronico all'esito dell'arresto del 23 gennaio 2025, sarebbe poi evaso e avrebbe abusato di un'altra vittima nel giro di 24 ore. A seguito della denuncia della seconda vittima, ed acquisiti gli elementi probatori necessari, sarebbe stato nuovamente arrestato e tradotto in carcere.

A parere degli interroganti, quindi, la mancata applicazione del braccialetto elettronico nel caso di specie ha evidentemente agevolato la reiterazione del reato e appare inspiegabile soprattutto alla luce del grave allarme sociale destato dai reati previsti dal codice rosso.

Sulla specifica vicenda giudiziaria richiamata nelle premesse dell'interrogazione, la competente articolazione ministeriale ha provveduto ad acquisire dall'Autorità giudiziaria, opportunamente interpellata, dettagliata relazione.

In particolare, con nota del 25 febbraio 2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la relazione redatta dal Sostituto procuratore

che, si riporta di seguito, nei limiti dell'attuale segreto investigativo, trattandosi di dati giudiziari sensibili per definizione e di procedimenti penali in fase di indagini preliminari.

“I procedimenti relativi alla vicenda oggetto delle due interrogazioni parlamentari (...) per violenze sessuali ed attualmente riuniti (risultano) (...) ancora in fase indagini.

(...) Con ordinanza emessa in data 23.01.25, il GIP disponeva la misura degli arresti domiciliari assistiti, non appena disponibile, dal meccanismo di controllo elettronico di cui all'art. 275 bis c.p.p.

La misura veniva eseguita in data 23.01.25 (...)

In data 1.02.25 il GIP (a seguito di richiesta di aggravamento del titolo cautelare) (...) disponeva l'aggravamento della misura in atto (...) con l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Tanto premesso sulle specifiche vicende giudiziarie, si osserva innanzitutto che l'Autorità giudiziaria competente, nel caso di specie, ha espressamente previsto, nel provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, l'ausilio del braccialetto elettronico, quale forma di potenziamento del controllo e della tutela della presunta vittima, subordinandolo alla effettiva disponibilità del meccanismo.

Passando al dato normativo, invece, al fine di rendere effettiva la tutela delle persone offese e potenziare l'efficacia dell'utilizzo dei braccialetti elettronici come strumento di controllo delle misure cautelari, con il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”, l'articolo 7 è intervenuto sugli articoli 275-bis, 276, comma 1-ter, 282-bis e 282-ter per aggiungere, tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilità tecnica” dell'utilizzo di tale strumento, anche quello relativo alla “fattibilità operativa”, collegata alla effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell'applicazione della misura cautelare.

Gli accertamenti devono essere trasmessi al giudice entro 48 ore, il quale potrà adottare misure cautelari più stringenti se l'utilizzo del dispositivo risultasse inidoneo.

Inoltre, in caso di violazione delle prescrizioni o di comportamenti che compromettono il funzionamento del dispositivo, il giudice potrà disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Infine, per fare in modo che le Forze di Polizia intervengano tempestivamente rispetto a ogni situazione di rischio o pericolo per le potenziali vittime, il Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'interno sta predisponendo linee guida in modo da orientare in modo uniforme il *modus operandi* del personale preposto alla gestione del sistema di monitoraggio.

Deve, altresì, evidenziarsi che in data 7 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge governativo sull'” *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*”.

Il ddl è volto ad introdurre nel Codice penale il nuovo delitto di femminicidio oltre ad ulteriori interventi, anche di natura processuale, per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Il testo appronta, dunque, un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, innanzitutto con l'introduzione della nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell'ergastolo. In particolare, si prevede che sia punito con tale pena “*chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità*”. In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.

Il testo inoltre:

- prevede l'audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
- introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
- prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
- nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l'applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari sulla base di un giudizio di presunzione di adeguatezza;
- interviene, con limitazioni, sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
- introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell'uscita dal carcere dell'autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
- rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio "codice rosso" e di femminicidio;
- introduce una disposizione di coordinamento che prevede l'estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all'articolo 575 contenuti nel Codice penale.

L'intervento normativo in commento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)